

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCATTO

Articolo 1 - Denominazione

L'Associazione Culturale Lo Scatto (d'ora in poi semplicemente Associazione) è un'associazione apolitica e aconfessionale senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bollate. Eventuali sedi amministrative o operative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata indefinita.

Articolo 4 - Scopo

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere e diffondere la pratica e la cultura della fotografia digitale, analogica e a sviluppo istantaneo attraverso contatti fra persone, enti e associazioni; organizzare mostre, concorsi, seminari, convegni, workshop, uscite fotografiche, corsi di aggiornamento, di apprendimento e perfezionamento; sviluppare attività di formazione e di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di scuole, di università, biblioteche, enti pubblici, e in genere nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica lo richiedesse; organizzare incontri e raduni al fine di creare momenti di scambio e confronto nell'ambito della fotografia; ampliare la cultura fotografica con mezzi telematici e non, pubblicazioni e libri; promuovere scambi culturali; stimolare gli enti pubblici e privati nonché i singoli cittadini alla cultura fotografica; collaborare con le associazioni e i circoli fotografici esistenti per attività di promozione e realizzazione di progetti comuni. A tal fine l'Associazione potrà organizzare seminari, mostre e concorsi fotografici, raduni, corsi di apprendimento, di perfezionamento e di aggiornamento. L'Associazione potrà raccogliere fondi pubblici e privati e compiere ogni operazione economica o finanziaria finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali dei soci, da contributi volontari dei soci, da contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche, da elargizioni e lasciti, da sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche, da eventuali entrate derivanti dalle attività dell'Associazione, dai beni acquistati o comunque acquisiti dall'Associazione stessa. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione si obbliga ad investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 6 - I soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e/o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza politica e religiosa e che condividano gli scopi associativi.

I soci maggiorenni hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Il socio avrà diritto, previa approvazione del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in nome o per conto dell'Associazione.

L'Associazione è costituita dalle seguente categorie di soci: soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori.

I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili nel Consiglio Direttivo; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

I soci onorari sono coloro che si sono comportati in modo benemerito nei confronti dell'Associazione e/o degli obiettivi da essa perseguiti. Il socio onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo e ciascun socio può proporre all'assemblea generale dei soci nuove candidature. Esso ha diritto di voto nell'assemblea dei soci e può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono coloro che presentano domanda di iscrizione all'Associazione e versano regolarmente la quota sociale annuale. Il socio ordinario viene ammesso nell'Associazione dopo che il Consiglio Direttivo ha accettato l'iscrizione. Con l'ammissione a socio questi accetta incondizionatamente le norme statutarie e regolamenti dell'Associazione. Il socio ordinario ha diritto di voto in assemblea e può essere eletto alle cariche sociali. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi. Nel caso in cui i soci non siano persone ma enti, istituti, società, etc, il voto del loro rappresentante in assemblea varrà al pari di quello degli altri soci ordinari.

I soci sostenitori sono coloro che, in sintonia con gli scopi dell'Associazione, corrispondono una quota associativa libera (comunque non inferiore alla quota corrisposta dai soci ordinari). Al socio sostenitore verranno riconosciuti benefici diversi dal socio ordinario: non avrà diritto di voto in assemblea, né la possibilità di essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Obblighi dei soci

Ogni socio ha l'obbligo morale di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e di corrispondere, entro il mese di febbraio di ogni anno la quota associativa stabilita anno per anno dall'Assemblea Generale dei Soci. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Articolo 8 - Decadenza dei soci

La condizione di Socio si perde:

- a) per dimissione volontaria da notificare per iscritto al Presidente
- b) per morosità protrattasi oltre i 30 giorni dalla scadenza del rinnovo, deliberata dal Consiglio Direttivo
- c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che abbia danneggiato materialmente o moralmente l'Associazione. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. Ai Soci che abbiano receduto o che siano stati radiati o espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non saranno rimborsati i contributi versati, né a essi sarà riconosciuto diritto

alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'Assemblea Generale possono partecipare tutti i soci, ma avranno diritto di voto solo i maggiorenni e coloro che sono in regola con il pagamento della quota sociale. I soci minorenni possono partecipare all'assemblea in qualità di uditori. È ammesso il voto per delega scritta a un socio avente diritto di voto, il quale potrà venire delegato da un massimo di 3 (tre) soci, impossibilitati a presenziare fisicamente all'Assemblea.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di marzo, in sessione straordinaria da parte del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere annunciata almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante comunicazione telematica a tutti i soci.

Articolo 12 - Validità assembleare

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati; Le assemblee, sia in convocazione ordinaria che straordinaria, sono sempre presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, da un membro del Consiglio Direttivo che abbia ricevuto delega dal Presidente. L'Assemblea elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei soci. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e conservato con cura nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea

Le competenze che spettano all'Assemblea Generale sono in particolare:

- a) fissare le direttive per le attività dell'Associazione;
- b) l'esame e l'approvazione della relazione morale e finanziaria;
- c) l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- d) la proposta e la proclamazione dei Soci Onorari;
- e) la modifica dello Statuto Sociale e l'approvazione dei regolamenti di attuazione;
- f) la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale e la nomina dei liquidatori;

Articolo 14 - Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci. È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri a seconda delle decisioni dell'Assemblea Generale. Il Consiglio è eletto dai Soci aventi diritto. Dura in carica 1 (un) anno ed è rieleggibile.

Elegge tra i propri componenti:

- a) il Presidente.
- b) il Vicepresidente.
- c) il Segretario.
- d) il Tesoriere. La funzione di Tesoriere può essere accorpata a una delle due precedenti.
- e) il Consigliere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Articolo 16 - Convocazione e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti di massima una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o almeno la maggioranza dei suoi componenti. Se per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria dei soci per integrare i mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di organizzare e dirigere tutta l'attività sociale e di amministrare il patrimonio sociale. Ha altresì la facoltà di regolamentare l'attività sociale mediante norme apposite purché non in contrasto con il presente Statuto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice.

Articolo 18 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; attua i deliberati del Consiglio Direttivo; sottopone a questo i provvedimenti più importanti e firma tutti gli atti dell'Associazione. Il presidente dura in carica 1 (un) anno ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente designato. Il Vicepresidente non può delegare funzioni delegate senza avere avuto l'autorizzazione del Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e attende alla corrispondenza.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Si incarica della tenuta dei libri contabili, tiene aggiornato il libro dei soci e informa il Consiglio Direttivo sull'andamento economico dell'Associazione. La carica di Tesoriere può essere accorpata a quella di Vicepresidente, di Segretario e di consigliere.

Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei soci fondatori e dei soci ordinari si ridurrà a meno di 3 (tre). In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione del patrimonio residuo della stessa, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, avverrà a favore di un'altra associazione o ente che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, fra componenti degli organi medesimi, relativamente all'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti, dovrà essere regolata da un collegio arbitrale. Tale collegio sarà composto da 3 (tre) arbitri amici dell'Associazione da nominarsi di comune accordo tra i contendenti. Detti arbitri decideranno secondo equità ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

